

Deliberazione 9 dicembre 2009 – VIS 140/09

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 dicembre 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07;
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 290/07;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, VIS 8/08;
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2008, VIS 12/08;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

1. Con deliberazione n. 290/07, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva sulle modalità ed i tempi di erogazione del servizio di connessione alle reti degli impianti di generazione di energia elettrica, con particolare riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da parte delle imprese di distribuzione.
2. L'indagine conoscitiva è stata chiusa con deliberazione VIS 8/08 ed allegata Relazione, nella quale sono riportate le informazioni acquisite, tra gli altri, da Enel Distribuzione S.p.A. e dagli utenti del servizio di connessione.
3. Con deliberazione VIS 12/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni

amministrative pecuniarie per la violazione delle seguenti disposizioni in materia di servizio di connessione:

- articolo 4, commi 3 e 8, e articolo 9, commi 2 e 3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07 (erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche in bassa tensione);
 - articoli 3 e 8, comma 3, dell'Allegato alla deliberazione n. 281/05 (erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche in altissima, alta e media tensione).
4. L'istruttoria formale è stata avviata anche per l'adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, per la violazione degli articoli 1, commi 1, 5, comma 3, e 8 dell'allegato A alla deliberazione n. 281/05.
5. Nel corso del procedimento è stata acquisita la seguente documentazione, in parte relativa alla suddetta indagine conoscitiva:
- a) le note inviate da Enel Distribuzione S.p.A. 3 dicembre 2007 (prot.32003), 9 gennaio 2008 (prot. 370), e 28 gennaio 2008 (prot.02173);
 - b) le segnalazioni e osservazioni di operatori di settore, associazione di categoria e privati, ed in particolare: 1) relativi alle connessioni in media ed alta tensione: lettera di Enerbio S.r.l. del 30 agosto 2007 (prot. 022608); lettera di Ener-gea S.r.l. del 31 agosto 2007 (prot. 022678); lettera di Beo S.r.l. del 25 settembre 2007 (prot.025642); lettera di San Bernardo S.r.l. del 16 ottobre 2007 (prt. 028105); lettera di EMAP S.r.l. del 14 gennaio 2008 (prot. 902); lettera di Asm Pavia S.p.A. del 20 novembre 2007 (prot. 031083); lettera di Azienda Agricola Cavalli s.s. del 11 dicembre 2007 (prot. 032743); lettera di Asja Ambiente Italia S.p.A. del 19 dicembre 2007 (prot. 033579); e-mail di Gioacchino Schiamone del 5 marzo 2009 (prot. 006453); le e-mail di Hydrowatt S.p.A. del 27 febbraio 2008 (prot. 005643); lettera di Ener – gea S.r.l. del 13 marzo 2008 (prot. 007464); e-mail di Marco Antonini del 30 marzo 2008 (prot. 008144); lettera di CEP del 27 novembre 2008 (prot. 36996); lettera di CELAP del 27 novembre 2008 (prot. 36999); lettera del Consorzio Enerlive dell'11 dicembre 2008 (prot.0039476); lettera di Newbox S.p.A. del 15 dicembre 2008 (0040117); 2) relativi alle connessioni in bassa tensione: e-mail di Rosario Bonavita del 18 luglio 2006 (prot. 017078); e-mail di Massimo Marcello del 21 luglio 2006 (prot. 017318); lettera del Comune di Castions di Strada (UD) del 7 agosto 2006 (prot. 019550); e-mail di Giuseppe Russo del 27 luglio 2006 (prot. 018102); lettera del Comune di Garaguso (MT) del 3 aprile 2007 (prot. 008550); lettera di Massimilano Di Pillo del 31 maggio 2007 (prot. 013224); lettera del Comune di Serrone del 29 agosto 2007 (prot. 022496); lettera di Marcello Fiscante del 12 settembre 2007 (prot.23752); lettera di Energia Eolica Mediterranea del 3 settembre 2007 (prot.23076); e-mail di Luciana Ciciulla del 20 novembre 2007 (prot.031040); lettera di Convert Italia S.p.A. del 20 novembre 2007 (prot. 031037); e-mail di Pierpaolo Orrù del 20 novembre 2007 (prot. 031121); lettera di Aldo Marzano del 20 novembre 2007 (prot.031104); e-mail di Antonio Greco del 6 dicembre 2007 (prot. 032416); lettera di Giovanni Bellone del 3 dicembre 2007 (prto. 032069); e-mail di Giovanni Amante del 10 dicembre 2007

(prot. 032605); e-mail di Orazio Fiume del 10 dicembre 2007 (prot.032606); lettera di Geo Impianti Snc del 23 gennaio 2008 (prot. 001901); lettera di Nuova Fise S.r.l. del 27 dicembre 2007 (prot. 033898); lettera dell'Avvocato Ettore Paolucci del 7 gennaio 2008 (prot. 00227); e-mail di Mario Gaeta del 28 dicembre 2007 (prot. 034184); e-mail di Antonio Greco – Phogar del 27 dicembre 2007 (prot. 033939); e-mail di Mario Zurru del 20 febbraio 2008 (prot. 4580); lettera di Ironcarpen S.r.l. del 17 gennaio 2008 (prot. 1164); lettera di Stefano Maiellaro del 17 gennaio 2008 (prot. 001162); e-mail di Tecnosolar del 4 febbraio 2008 (prot. 2874); lettera di Settimio Passalacqua del 18 aprile 2008 (prot. 011451); lettera di Carba S.r.l. del 13 marzo 2008 (prot. 007389); e-mail di Antonio Greco del 25 febbraio 2008 (prot. 5169); lettera di Cb – Distribution S.r.l. del 5 febbraio 2008 (prot. 003086); e-mail di Roberto Bacchin del 13 maggio 2008 (prot. 013833); e-mail di Paolo Orteschi del 13 maggio 2008 (prot. 013980); lettera di Electro Clara s.n.c. del 20 maggio 2008 (prot. 014535); lettera di Sangro – Aventino soc. cons. r.l. del 21 maggio 2008 (prot. 014761); e-mail di Adria Energy s.r.l. del 22 maggio 2008 (prot. 014874); lettera di Giacomo Di Bello del 30 maggio 2008 (prot. 0015882); e-mail di Walter Baggio del 5 giugno 2008 (0016326); e-mail di Massimo Canadesi del 5 giugno 2008 (prot. 016443); lettera di Totano s.r.l. del 24 giugno 2008 (prot. 018571); e-mail di Valerio Spadoni del 20 giugno 2008 (prot. 018328); lettera di Anna Marinelli del 2 luglio 2008 (prot. 019448); lettera di Eco Emmegi del 7 luglio 2008 (prot. 024208); e-mail di Carla Cussago del 25 agosto 2008 (prot. 025997); e-mail di Giampaolo Castagnoli del 27 agosto 2008 (prot. 026305); lettera di Servizi Tecnici Ecclesiali s.r.l. del 26 agosto 2008 (prot. 0026160); lettera di Michele Zanotel del 27 agosto 2008 (prot. 0026268); e-mail di Luigi Perali del 28 agosto 2008 (prot. 026472); lettera di Valentina Sabatini del 12 novembre 2008 (prot. 034758); lettera di Remo Busetto del 10 settembre 2008 (prot. 0027355); lettera di Franco Loprese del 10 ottobre 2008 (prot. 0029989); lettera di Adriano Quadrini del 10 ottobre 2008 (prot. 029967); lettera di Adriano Quadrini del 30 ottobre 2008 (prot. 0032631); e-mail di Alberto Rigoni del 3 ottobre 2008 (prot. 029217); e-mail di Achille Colosimo del 15 ottobre 2008 (prot. 0030512); lettera di Maria Grazia Leo del 27 ottobre 2008 (prot. 032173); lettera di Filippo D'Epiro dell'1 dicembre 2008 (prot. 0037457); e-mail di Chiara Cerini del 3 novembre 2008 (prot. 0033069); lettera di Oronzo Fabio Palazzo dell'11 novembre 2008 (prot. 034463); lettera di Edil Solare s.r.l. del 4 novembre 2008 (prot. 0033480); e-mail di Paolo Mocci del 5 novembre 2008 (prot. 0033692); lettera del Comune di Trebisacce (CS) del 18 novembre 2008 (prot. 0035534); lettera di Maria Elena Roberto del 21 novembre 2008 (prot. 036160); e-mail di Vetrice Impianti del 5 dicembre 2008 (prot. 0038766); lettera di Lucia Clara Carparelli del 18 dicembre 2008 (prot. 0041350); lettera di Società Agricola San Venzano s.r.l. del 27 gennaio 2009 (prot. 0003877); e-mail di Energica S.r.l. dell'8 gennaio 2009 (prot. 0008539); lettera di Luigi Terranno del 9 marzo 2009 (prot. 010806); lettera di Mirko Marini del 26 gennaio 2009 (prot. 0003533); lettera di Guerrina Germin del 30 gennaio 2009 (prot. 0004742); lettera di South Energy s.r.l. del 24 febbraio 2009 (prot. 0008617); lettera di Assunta De

- Santis del 9 febbraio 2009 (prot. 0006128); e-mail di Impianti Solari del 16 febbraio 2009 (prot. 0007063); lettera di Michele Vasapollo del 25 febbraio 2009 (prot. 008902); lettera di Antonio Caputo del 10 febbraio 2009 (prot. 6215); lettera di Francesco Dattola del 11 febbraio 2009 (prot. 6667); lettera di Simam s.r.l. del 5 marzo 2009 (prot. 10500); lettera del Comune di Ravenna del 4 marzo 2009 (prot. 10132); lettera di Energy Resources s.r.l. del 12 marzo 2009 (prot. 11707); lettera di Edilsolare del 18 marzo 2009 (prot. 12861); lettera di Leonardo Ingegneria del 23 marzo 2009 (prot. 13542); atto di citazione dell'avv. Salvatore Maceri 6 maggio 2009 (prot. 23183);
- c) la nota di APER 17 aprile 2009 (prot. 0018112), la nota di Asja Ambiente Italia S.p.A 5 maggio 2009 (prot. 022820) e gli esposti della stessa società del 22 maggio 2009 (028512);
 - d) la lettera di Enel Distribuzione S.p.A. 28 dicembre 2008 (prot. 043036) e la memoria 8 maggio 2009 (prot. 024312), con allegata documentazione.
6. Con nota 2 luglio 2009 (prot. 037494), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a Enel Distribuzione S.p.A. e ai seguenti soggetti intervenuti nel procedimento: ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento, APER – Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, nonché Asja Ambiente Italia S.p.A.;
 7. In data 23 luglio 2009, si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità, che ha consentito a tutte le parti di depositare ulteriori memorie entro il 4 agosto 2009.
 8. Sono state così acquisite le memorie difensive di APER (prot. 042732 del 24 luglio 2009), della società Asja Ambiente Italia (prot. 44503 del 31 luglio 2009) e di Enel Distribuzione (prot. 45329 del 5 agosto 2009).

Valutazione giuridica

A. Le argomentazioni di Enel Distribuzione S.p.A.

Argomentazioni di carattere generale

9. Enel Distribuzione contesta, in via preliminare, l'ambito temporale indicato nella comunicazione delle risultanze istruttorie per le violazioni contestate, osservando che l'analisi relativa al servizio di connessione in bassa tensione sarebbe stata impropriamente estesa fino al marzo 2009, oltre il periodo (aprile 2007 - ottobre 2007) esaminato dall'indagine conoscitiva conclusa con deliberazione VIS 8/08.
10. Inoltre Enel Distribuzione invoca come causa di esclusione della propria responsabilità le difficoltà tecniche ed organizzative incontrate nell'attuazione della normativa regolatoria.
11. Al riguardo la società deduce che l'immediata entrata in vigore della deliberazione n.89/07, senza la previsione di un periodo transitorio, a differenza di quanto accaduto per l'alta tensione, avrebbe causato impreviste difficoltà gestionali; pertanto la società sarebbe stata costretta, in poco tempo, a decentrare la gestione delle connessioni per l'elevato numero delle richieste ricevute, a predisporre procedure informatiche uniformi su tutto il territorio nazionale ed elaborare prescrizioni tecniche di dettaglio ulteriori.

12. Tutto ciò avrebbe causato il ritardo nell'attuazione della disciplina regolatoria anche a causa dei dubbi interpretativi derivanti dall'introduzione di nuove disposizioni.
13. Infine, tali difficoltà sarebbero state aggravate dal contemporaneo impegno della società nell'adeguamento organizzativo conseguente agli obblighi di separazione societaria.
14. Inoltre, Enel Distribuzione deduce che i dati relativi ai ritardi nelle connessioni riguarderebbero un breve periodo e rappresenterebbero un disservizio fisiologico. Ciò non sarebbe smentito dai circa 100 reclami e segnalazioni acquisiti agli atti del presente procedimento, perché metà di essi è relativa al periodo già valutato dall'indagine conoscitiva (fino al 31 ottobre 2007) e l'altra metà (48 relativi alle connessioni in bassa tensione e 2 relativi alle connessioni in medio-alta tensione) rappresenterebbe una percentuale irrisoria di disservizio a fronte delle richieste di connessione ricevute e soddisfatte dal distributore (periodo successivo al 31 ottobre 2007).

Argomentazioni relative alle singole violazioni

15. Con riguardo alla violazione dell'articolo 9, comma 2, dell'Allegato A della deliberazione n. 89/07, Enel Distribuzione deduce che su 269 indennizzi non corrisposti, in 34 casi nessun indennizzo sarebbe dovuto, perché il ritardo sarebbe imputabile ai clienti, il cui elenco nominativo è contenuto nella memoria del 5 agosto 2009 (prot. 45329).
16. Anche con riguardo alla violazione dell'articolo 9, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07, Enel Distribuzione deduce che su 91 indennizzi non corrisposti, 16 non sarebbero dovuti perché il ritardo sarebbe imputabile ai clienti, il cui elenco nominativo è contenuto nella memoria del 5 agosto 2009.
17. In via generale, la società osserva che il ritardo o la mancata erogazione degli indennizzi è legato alla necessità di adeguare i sistemi informatici per assicurare la fatturazione automatica degli indennizzi stessi.

Le iniziative intraprese da Enel Distribuzione S.p.A.

18. La società illustra le iniziative intraprese per il miglioramento della gestione delle richieste di connessione nella lettera del 28 dicembre 2008 (prot. 43036), nella memoria dell'8 maggio 2009 (prot. 24312) e nella memoria finale del 5 agosto 2009 (prot. 45329).
19. In particolare, Enel Distribuzione segnala le seguenti iniziative intraprese nell'anno 2008:
 - a) per le connessioni in bassa tensione, l'apertura di uno "sportello produttori" in ciascuna delle 115 zone gestite dall'impresa, la realizzazione di un portale dedicato ai clienti produttori, che consente il monitoraggio *on-line* dello stato di avanzamento della domanda di connessione e, infine, la creazione di apposite unità organizzative, nell'area tecnica e in quella commerciale, preposte alla gestione dei rapporti con tale clientela;
 - b) l'approntamento di sistemi di controllo e monitoraggio a tutti i livelli dell'organizzazione, che consentono di verificare lo stato di avanzamento delle richieste dei produttori;

- c) l'ottenimento della certificazione UNI-EN ISO 9001:2000 per i servizi commerciali relativi all'erogazione del servizio di connessione.
20. Secondo Enel Distribuzione, tali iniziative hanno consentito di conseguire risultati positivi nella gestione delle richieste di connessioni negli anni 2008 e 2009. In particolare, per le connessioni in bassa tensione, la percentuale di preventivi eseguiti senza ritardo è stata del 91.7% per l'anno 2008 e del 99.7% per l'anno 2009; mentre la percentuale degli allacciamenti eseguiti nei tempi previsti è stata del 99.6% nell'anno 2008 e del 99.8% nell'anno 2009. Per le connessioni in media tensione, la percentuale dei preventivi eseguiti nei tempi previsti è prossima al 100% per l'anno 2008, mentre la percentuale di allacciamenti senza ritardo è stata pari al 98.2%.
21. Enel Distribuzione, infine, lamenta che le suddette iniziative siano state considerate, nella comunicazione delle risultanze istruttorie, come elementi utili alla valutazione della *personalità dell'agente*, e non sotto la voce *opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*.

B. Argomentazioni di APER

22. L'associazione di produttori di energie rinnovabili APER illustra i ritardi e le difficoltà incontrati dai propri associati nella connessione dei propri impianti di produzione da fonti rinnovabili.
23. Ai fini della valutazione della gravità delle violazioni, APER sottolinea le conseguenze che i suddetti ritardi e irregolarità hanno prodotto sullo sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili. In particolare, secondo APER, le inefficienze nella gestione delle connessioni avrebbero generato un clima di generalizzata sfiducia nei confronti dell'energia da fonte rinnovabile.
24. Ai fini della valutazione della personalità dell'agente, APER contesta, da un lato, che Enel Distribuzione non si sia resa responsabile di illeciti della stessa indole, dall'altro, che l'impresa di distribuzione abbia conseguito dei miglioramenti nella gestione delle connessioni nel corso del 2008.
25. Riguardo al primo aspetto, APER sostiene di avere già in passato segnalato all'Autorità disservizi nelle procedure di connessione gestite da Enel Distribuzione. Quanto al secondo aspetto, APER segnala che i propri associati ancora oggi lamentano irregolarità e ritardi nella gestione delle connessioni.

C. Argomentazioni di Asja Ambiente Italia S.p.A.

26. La società Asja Ambiente Italia segnala i ritardi e le irregolarità, protrattisi per diversi anni, con cui Enel Distribuzione ha gestito le richieste di connessione da essa presentate per gli impianti eolici siti in Monte Mola (comune di Buseto Palizzolo, provincia di Trapani), Alia e Sclafani Bagni (provincia di Palermo), Contrada Fumosa (Comune di Trapani) e in Contrada Celso Fardella – Guarine (Provincia di Trapani). In particolare, la società lamenta i danni economici subiti a causa dei ritardi negli allacciamenti.

D. Valutazione delle argomentazioni di Enel Distribuzione S.p.A.

Il contesto normativo

27. L'articolo 23, n. 1, lettere *c)* e *f)*, della direttiva 2003/54/CE assegna alle autorità di regolamentazione il compito di garantire la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato elettrico, in particolare, attraverso il controllo del tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e di distribuzione per effettuare le connessioni alla rete, nonché attraverso la garanzia di condizioni di connessioni obiettive e non discriminatorie, che tengano conto anche dei vantaggi delle tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili.
28. Le medesime autorità hanno anche, ai sensi dell'articolo 23, n. 2, lettera *a)*, della direttiva, il compito di fissare o approvare le metodologie per stabilire le condizioni di connessione alle reti.
29. L'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 impone alle imprese di distribuzione di energia elettrica di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche e le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri.
30. Con deliberazione n. 281/05, l'Autorità ha definito le condizioni tecniche ed economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV (altissima, alta e media tensione).
31. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 la soluzione tecnica minima per la connessione è quella elaborata dal gestore di rete, necessaria e sufficiente a soddisfare la richiesta di connessione.
32. L'articolo 3 della medesima deliberazione prevede che il gestore della rete pubblici e trasmetta all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali di erogazione del servizio di connessione che, tra l'altro, devono contenere: 1) le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete alla richiesta di connessione (comma 2, lettera *b)*); 2) le modalità ed i tempi in base ai quali il gestore di rete si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione (comma 2, lettera *e)*); 3) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici (comma 2, lettera *f)*).
33. L'articolo 14, comma 4, della medesima deliberazione, inoltre, impone al gestore della rete di gestire prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
34. Enel Distribuzione ha pubblicato il 22 maggio 2006 e trasmesso all'Autorità il documento DK 5310, recante le *“Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione da parte di Enel Distribuzione del servizio di connessione alla rete elettrica con tensione nominale superiore ad 1 kV”*.
35. Con deliberazione n. 89/07, l'Autorità ha adottato le condizioni tecniche ed economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con tensione nominale minore o uguale a 1 kV (bassa tensione).
36. L'articolo 4, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07 prevede che, in seguito a richiesta di connessione ai sensi dell'articolo 3, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione deve essere pari, al massimo, a 20 giorni lavorativi.

37. Il medesimo articolo, al comma 8, prescrive che il tempo di realizzazione della connessione sia pari, al massimo, a 30 giorni lavorativi, nel caso di lavori semplici, e pari, al massimo, a 120 giorni lavorativi, nel caso di lavori complessi.
38. L'articolo 9, al comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07 impone all'impresa distributrice di corrispondere al soggetto che effettua la richiesta di connessione un indennizzo automatico di 60 euro, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui all'art. 4, comma 3, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi.
39. Il comma 3 del medesimo articolo impone all'impresa distributrice di corrispondere al soggetto responsabile della connessione, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al maggior valore tra l'1% del totale del corrispettivo di connessione, determinato ai sensi dell'articolo 7, e 5 euro per ogni giorno di ritardo nella realizzazione della connessione, fino ad un massimo di 180 giorni, qualora la realizzazione della connessione non avvenga nei tempi previsti dall'articolo 4, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi.

Sulle argomentazioni di carattere generale

40. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, l'ambito temporale delle violazioni considerato nelle risultanze istruttorie non è stato ampliato rispetto alla contestazione contenuta nella deliberazione di avvio del presente procedimento (VIS 12/08) che riguarda il periodo 13 aprile 2007 - 31 ottobre 2007 per le connessioni in bassa tensione e il periodo 22 maggio 2006 - 31 ottobre 2007 per le connessioni in medio-alta tensione.
41. Nella comunicazione delle risultanze istruttorie, infatti, sono stati contestati soltanto gli illeciti commessi in quel periodo e dalla stessa società comunicati (e ammessi) nelle lettere 3 dicembre 2007 (prot.32003), 9 gennaio 2008 (prot. 370) e 28 gennaio 2008 (prot.02173), con dati aggiornati alla prima metà di gennaio 2008 (Allegato 2 alla lettera 28 gennaio 2008, prot. 002173).
42. Nel corso dell'istruttoria, peraltro, sono stati acquisiti segnalazioni e reclami relativi a disservizi nei tempi di gestione delle richieste di connessione, verificatisi anche successivamente al periodo oggetto di contestazione. Tali casi non sono stati contestati alla società come nuove o prolungate violazioni, ma sono stati acquisiti agli atti del procedimento al solo fine di valutare l'efficacia delle iniziative intraprese da Enel Distribuzione negli anni 2008 e 2009, come si vedrà nei paragrafi 81 - 84.
43. Enel Distribuzione invoca come scusante le difficoltà tecniche ed organizzative incontrate nell'attuazione della normativa regolatoria.
44. Tuttavia, le circostanze allegate dalla società non sono idonee ad escluderne la responsabilità.
45. Enel Distribuzione è uno dei maggiori esercenti del settore, pertanto, nel valutare la sua condotta non si può prescindere dal criterio più rigoroso di diligenza, previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.
46. La tempestiva adozione di misure organizzative idonee a gestire efficacemente le richieste di connessione, secondo i tempi dettati dalla normativa regolatoria, non

- può ritenersi uno sforzo organizzativo eccezionale per un operatore dall'esperienza e dalle capacità professionali consolidate qual'è Enel Distribuzione.
47. Le difficoltà denunciate – decentrare la gestione, predisporre procedure informatiche uniformi, elaborare prescrizioni tecniche ulteriori – avrebbero potuto essere superate tempestivamente, qualora la società avesse adoperato, anche nel periodo contestato, lo stesso sforzo organizzativo intrapreso nei primi mesi dell'anno 2008, sforzo che effettivamente ha portato ad un netto miglioramento dei risultati di gestione.
 48. Non poteva costituire un obiettivo ostacolo il fatto che, per le connessioni in bassa tensione, la deliberazione n. 89/07 fosse entrata immediatamente in vigore.
 49. In disparte la considerazione che anche per le connessioni in medio-alta tensione la deliberazione n. 281/05 è entrata immediatamente in vigore - si rileva che la deliberazione n. 89/07 è stata preceduta dalla diffusione di un Documento per la consultazione 26 febbraio 2007, n. 9/07 “*Condizioni tecnico-economiche per la connessione di impianti di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV*”, il cui contenuto anticipava largamente quello della deliberazione poi adottata.
 50. La partecipazione di Enel alla suddetta consultazione, nonché l'acquiescenza da essa prestata alla nuova disciplina regolatoria e alla data della sua entrata in vigore, non consentono di configurare alcuna giustificazione riconducibile al fattore sorpresa.

Sulle singole violazioni

Violazioni relative al servizio di connessione alle reti in media ed alta tensione

51. La società Enel Distribuzione è responsabile della violazione degli articoli 3 e 8, comma 3, dell'Allegato alla deliberazione n. 281/05, mentre non è responsabile per la violazione degli articoli 1, commi 1, 5, comma 3, e 8 dell'allegato A alla deliberazione n. 281/05.
52. L'articolo 3 della deliberazione n. 281/05 prevede che il gestore della rete pubblici e trasmetta all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali di connessione. Enel Distribuzione, al punto 4.2 del documento DK 5310 – recante le modalità e condizioni contrattuali del servizio di connessione – prevede che il gestore invii al richiedente la soluzione tecnica minima generale entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto pagamento del corrispettivo a copertura dei costi di elaborazione della soluzione tecnica minima generale.
53. Dalle note 3 dicembre 2007 (prot.32003), 9 gennaio 2008 (prot. 00370) e 28 gennaio 2008 (prot. 02173) trasmesse dalla stessa Enel Distribuzione, risulta che tale società distributrice non ha trasmesso, nei termini sopra indicati, 236 soluzioni tecniche minime generali su 614 inviate nel periodo compreso tra il 22 maggio 2006 e il 31 ottobre 2007. Di queste, 206 sono soluzioni tecniche minime trasmesse in ritardo relative alla connessione di impianti di produzione da fonti rinnovabili.
54. L'articolo 8, comma 3, lettera *b*), dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 prescrive che la soluzione tecnica minima generale sia accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi necessari per la connessione. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, il gestore della rete deve gestire

- prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
55. Dalle note 3 dicembre 2007 (prot.32003), 9 gennaio 2008 (prot. 00370) e 28 gennaio 2008 (prot. 02173) trasmesse dalla stessa Enel Distribuzione, risulta che tale società distributrice non ha realizzato, nei tempi stabiliti, 8 connessioni su un totale di 54 nel periodo compreso tra il 22 maggio 2006 e il 31 ottobre 2007. Di queste, 7 sono le connessioni realizzate in ritardo per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili.
 56. L'articolo 5, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 impone al gestore della rete, cui viene presentata la richiesta di connessione alle infrastrutture di reti elettriche, una soluzione tecnica minima per la connessione dell'impianto. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 8 della medesima deliberazione la soluzione tecnica minima deve rispondere a criteri di economicità, razionalità e necessità, tali da non imporre al soggetto richiedente oneri maggiori di quelli strettamente necessari alla realizzazione della connessione.
 57. Dalle segnalazioni acquisite, non sono emersi elementi sufficienti per affermare la violazione delle suddette norme da parte di Enel Distribuzione. La maggior parte dei casi esaminati è stata risolta attraverso la mediazione conciliativa degli uffici dell'Autorità, che hanno chiesto ed ottenuto chiarimenti ed informazioni alla società distributrice. Mentre per i restanti casi, non vi sono elementi per configurare una condotta illecita del gestore.
 58. Pertanto, non sussistono i presupposti per affermare che Enel Distribuzione abbia violato gli articoli 1, comma 1, nonché 5, comma 3 e 8 dell'Allegato alla deliberazione n. 281/05 nè per adottare un provvedimento di cessazione della condotta lesiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95.

Violazioni relative al servizio di connessione in bassa tensione.

59. La società Enel Distribuzione è responsabile della violazione degli articoli 4, commi 3 e 8, e 9, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07.
60. L'articolo 4, comma 3 dell'Allegato A della deliberazione n. 89/07 prevede che, in seguito a richiesta di connessione, il tempo di messa a disposizione del preventivo sia pari, al massimo, a 20 giorni lavorativi.
61. Dalle note 3 dicembre 2007 (prot.32003), 9 gennaio 2008 (prot. 00370) e 28 gennaio 2008 (prot. 02173) inviate da Enel Distribuzione, risulta che la società non ha trasmesso, nel termine massimo di 20 giorni, 857 preventivi su un totale di 4.025 preventivi trasmessi nel periodo compreso tra il 13 aprile 2007 e il 31 ottobre 2007.
62. L'articolo 4, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07 prescrive che il tempo di realizzazione della connessione deve essere, al massimo, di 30 giorni lavorativi, nel caso di lavori semplici, e 120 giorni lavorativi, nel caso di lavori complessi.
63. Dalle note 3 dicembre 2007 (prot.32003), 9 gennaio 2008 (prot. 00370) e 28 gennaio 2008 (prot. 02173) trasmesse da Enel Distribuzione, risulta che la società non ha realizzato, nei termini massimi su indicati, 144 connessioni su un totale di 1621 nel periodo compreso tra il 13 aprile 2007 e il 31 ottobre 2007.
64. L'articolo 9, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07 impone alla impresa distributrice di corrispondere al soggetto che effettua la richiesta di connessione un indennizzo automatico pari a 60 euro, qualora la messa a

- disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel termine di cui all'articolo 4, comma 3, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi.
65. Dalle note 3 dicembre 2007 (prot.32003), 9 gennaio 2008 (prot. 00370) e 28 gennaio 2008 (prot. 02173) trasmesse da Enel Distribuzione, risulta che essa non ha corrisposto l'indennizzo automatico per 269 preventivi trasmessi in ritardo sugli 857 totali per cui è maturato il ritardo nel periodo compreso tra il 13 aprile 2007 e il 31 ottobre 2007.
66. Sul punto, la società deduce che a 34 clienti, sui 269 suddetti, l'indennizzo non sarebbe dovuto perché il ritardo sarebbe imputabile al cliente stesso e, a dimostrazione di ciò, fornisce l'elenco nominativo dei 34 clienti in allegato 1 alla memoria 5 agosto 2009 (prot. 45329), dal quale però non si evince che il ritardo nell'invio del preventivo è imputabile al cliente (ad esempio per mancato rispetto dell'appuntamento, mancata predisposizione delle opere a suo carico ecc.).
67. L'articolo 9, comma 3, dell'allegato A, alla deliberazione n. 89/07 impone alla impresa distributrice di corrispondere al soggetto responsabile della connessione, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al maggior valore tra l'1% del totale del corrispettivo, determinato ai sensi dell'articolo 7, e 5 euro per ogni giorno di ritardo nella realizzazione della connessione, fino ad un massimo di 180 giorni, qualora la connessione non avvenga nei tempi previsti dall'articolo 4, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi.
68. Dalle note 3 dicembre 2007 (prot.32003), 9 gennaio 2008 (prot. 00370) e 28 gennaio 2008 (prot. 02173) trasmesse da Enel Distribuzione, risulta che essa non ha corrisposto l'indennizzo automatico per 91 connessioni realizzate in ritardo sulle 144 totali per cui è maturato il ritardo nel periodo compreso tra il 13 aprile 2007 e il 31 ottobre 2007.
69. La società deduce che a 16 clienti, dei 91 cui l'indennizzo non è stato corrisposto, l'indennizzo non sarebbe dovuto, perché il ritardo nella realizzazione della connessione sarebbe imputabile al cliente e, a prova di ciò, fornisce l'elenco nominativo dei 16 clienti in allegato 2 alla memoria 5 agosto 2009 (prot. 45329), il quale però non dimostra che il suddetto ritardo è imputabile al cliente.

Quantificazione della sanzione

70. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
71. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art.2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).

72. Le disposizioni violate dalla società sono poste a tutela del medesimo interesse pubblico. Per semplicità espositiva, si tratterà la quantificazione della sanzione in maniera unitaria per tutte le violazioni contestate evidenziando, di volta in volta, le particolarità riguardanti i singoli illeciti.
73. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Enel Distribuzione si pone in contrasto con il diritto dei terzi di ottenere la connessione alle reti elettriche, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, in tempi ragionevoli e alle condizioni economiche e tecniche stabilite dall'Autorità.
74. In particolare, le disposizioni violate delle deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07 tutelano il diritto di chiunque ne faccia richiesta di essere connesso alle reti elettriche dell'impresa distributrice, in condizioni di trasparenza, economicità e non discriminazione. La connessione dei terzi alle reti elettriche, realizzata secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, è uno strumento imprescindibile per garantire la concorrenza nel mercato elettrico.
75. Le violazioni dell'articolo 4, comma 3 e dell'articolo 4, comma 8 dell'Allegato A della deliberazione n. 89/07 riguardano rispettivamente 857 e 144 clienti sparsi sul territorio nazionale.
76. Le violazioni dell'articolo 9, comma 2 e dell'articolo 9, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07 riguardano rispettivamente 269 e 91 clienti sparsi sul territorio nazionale.
77. Le violazioni dell'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 riguardano 236 clienti diversamente dislocati sul territorio nazionale.
78. Inoltre, le violazioni dell'articolo 3 e dell'articolo 8, comma 3, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05, hanno pregiudicato anche l'interesse pubblico all'utilizzo prioritario degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
79. Sotto il profilo *dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano elementi rilevanti.
80. Per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, Enel Distribuzione non si è resa responsabile di precedenti violazioni della stessa indole. Al riguardo APER obietta di avere in passato segnalato all'Autorità altri disservizi nella gestione delle connessioni da parte dell'impresa distributrice. Tale obiezione non può essere accolta perché non risulta adottata alcuna delibera sanzionatoria al riguardo.
81. Enel Distribuzione, inoltre, ha posto in essere una serie di iniziative per il miglioramento della gestione del servizio delle connessioni [cfr. paragrafi 18-21] le quali devono essere prese in considerazione ai fini della valutazione della personalità dell'agente ai sensi degli artt. 5 e 6 della deliberazione ARG/com 144/08.
82. Tali iniziative, poste in essere sin dai primi mesi del 2008, appaiono meritevoli di apprezzamento ai sensi dell'art. 5, commi 2, lett. c) e 3, della deliberazione ARG/com 144/08, in quanto hanno determinato un netto miglioramento dei risultati di gestione delle connessioni in bassa, media ed in alta tensione.
83. Nonostante alcune segnalazioni pervenute nel corso dell'istruttoria, lo sforzo organizzativo compiuto da Enel Distribuzione per superare le difficoltà riscontrate ha realmente eliminato le principali disfunzioni di gestione riscontrate nell'ambito dell'indagine conoscitiva, riducendo notevolmente l'incidenza statistica dei disservizi nelle connessioni in bassa e medio-alta tensione. Si possono quindi ritenere soddisfacenti i risultati conseguiti dal distributore sulle modalità e sui tempi di erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche.

84. I risultati conseguiti dalla società negli anni 2008 e 2009, per l'invio di preventivi senza ritardo e per gli allacciamenti eseguiti senza ritardo in bassa e media tensione, consentono di valutare positivamente le iniziative assunte da Enel Distribuzione, in considerazione dei vantaggi che riceve il buon funzionamento della concorrenza sul mercato elettrico da una gestione efficiente delle richieste di connessione alle reti.
85. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha un fatturato rilevante di 4.729.188.792 euro relativo all'attività di distribuzione

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte della società Enel Distribuzione S.p.A., delle deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07 nei termini descritti in motivazione;
2. sono irrogate alla società Enel Distribuzione S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di 1.020.000 (un milione e ventimila) euro, di cui:
 - a. euro 170.000 (centosettantamila) per avere violato l'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05;
 - b. euro 80.000 (ottantamila) per avere violato l'articolo 8, comma 3, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05;
 - c. euro 340.000 (trecentoquarantamila) per avere violato l'articolo 4, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07;
 - d. euro 140.000 (centoquarantamila) per avere violato l'articolo 4, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07;
 - e. euro 170.000 (centosettantamila) per avere violato l'articolo 9, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07;
 - f. euro 120.000 (centoventimila) per avere violato l'articolo 9, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07;
3. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento prescrittivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, per la violazione degli articoli 1, commi 1, 5, comma 3, e 8 dell'allegato A alla deliberazione n. 281/05;
4. si ordina a Enel Distribuzione S.p.A. di pagare le suddette sanzioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a Enel Distribuzione S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante i versamenti effettuati;

7. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a:
- Enel Distribuzione S.p.A., Via Ombrone, 2, 00198 Roma;
 - ANEV, Via Piemonte, 39, 00187 Roma;
 - APER, Piazza Luigi di Savoia, 24, 20124 Milano;
 - ASJA Ambiente Italia S.p.A., via Ivrea, 70, 10098 Rivoli (To) e presso lo studio degli avvocati Mario Buccello, Simona Viola, Barbara Cremonini, Piazza Eleonora Duse, 1, 20122 Milano;
- e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

9 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis